



PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2015

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE

Spett.le Impresa,
l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Lo stesso articolo prevede che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio **2015**.

Attenzione: tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il modello F24 on line.

Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel. Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.it

Quando versare:

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%.

La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero

In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

Imprese individuali

Le imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a € 130,00 ed €26,00 per ciascuna unità locale.

Come versare:

Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi.

Per versare il diritto annuale, compilare le sezioni del modello F24 come segue:

Sezione	Modalità di compilazione
Contribuente	indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita iva), i dati anagrafici e il domicilio fiscale
Sezione Erario	non compilare
Sezione INPS	non compilare
Sezione Regioni	non compilare
Sezione Altri Enti previdenziali ed assicurativi	non compilare
Sezioni IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI	codice ente/codice comune: sigla provincia LE (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive) ravv./immob.variati/acc./saldo/n.immobili: non compilare codice tributo: 3850 rateazione: non compilare anno di riferimento: 2015 importi a debito versati: scrivere l'importo in base a quanto indicato al punto "Importi" importi a credito compensati: non compilare

Quanto versare:

Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese tranne le imprese individuali l'importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2014 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa:

Da Euro	A Euro	Aliquote %
0	100.000	€ 200 (misura fissa)
100.000	250.000	0,015%
250.000	500.000	0,013%
500.000	1.000.000	0,010%
1.000.000	10.000.000	0,009%
10.000.000	35.000.000	0,005%
35.000.000	50.000.000	0,003%
50.000.000		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

Il decreto Interministeriale dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone le riduzioni percentuali dell'importo del diritto camerale, previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, a partire dalla riduzione prevista per l'anno 2015, pari al 35 per cento. L'importo base risultante dal calcolo va quindi ridotto del 35%.

Unità locali

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 130 euro per ogni unità locale. Le unità locali di imprese aventi la sede principale all'estero e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all'estero versano, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l'unità locale o la sede secondaria, un diritto di 72,00 euro.

Per l'individuazione dei rigli del modello IRAP 2015 ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2015 la Circolare di riferimento è la N.19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato consultabile sul sito camerale.

Arrotondamento

Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L'importo finale va arrotondato all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) secondo la seguente formula:
 $\text{Importo sede} + (\text{importo singola unità locale} \times \text{numero unità locali}) = \text{importo totale da arrotondare}$

Sanzioni

Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione dal 10 al 100% *dell'ammontare* del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.M. 54/2005).

Le imprese, che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termine (D.Lgs. 472/97) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni.

Per qualsiasi informazione o chiarimento su eventuali irregolarità si invita a rivolgersi all'ufficio diritto annuale della Camera di Commercio di LECCE (tel. 0832/279549-240769 – fax 0832/684260 – mail: dirittoannuale@le.camcom.it

– pec: cciaa@le.legalmail.camcom.it).

Informazioni di carattere generale sono disponibili anche sul sito internet www.le.camcom.gov.it nella sezione Diritto Annuale.

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione 'Pratica Semplice' del sito registroimprese.it).

La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali raccomandata con ricevuta di ritorno.